



CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 02 – 29 GENNAIO 2024

Riunione del 26 Gennaio 2024

Presidente: Avv. Claudio Cutrera
Componente: Avv. Francesca Romana Pettinelli
Componente: Avv. Giuseppe Bianco

CSA N. 02/23/24 –Ricorso ex art. 27 Regolamento Giurisdizionale S.S. ASD VOLLEY Palermo avverso il C.U. del GSN n. 13 del 18 Gennaio 2024.

La Corte Sportiva di Appello FIPAV,

- letto il reclamo ed esaminati i documenti allegati al ricorso ed acquisiti in giudizio;
- sentito, all'udienza del 26/01/2024, il Sig. Mangione Luca, Vice Presidente della Società reclamante, il quale ha insistito nel ricorso contestando i fatti e le sanzioni irrogate, perché frutto di errore di individuazione di persona e, comunque, perché non commessi dalle persone individuate dall' arbitro;

preso atto di quanto sopra, si è riservata di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il comunicato n. 13 del 18 gennaio 2024 il Giudico Sportivo Nazionale ha assunto i seguenti provvedimenti nei confronti del sodalizio reclamante in riferimento alla gara n. 11718 del fra la GBT Medtrade Volley Palermo contro La Saracena Volley Messina del 12 gennaio 2024:

- *Richiamo per assenza del primo allenatore in panchina;*
- *Multa di € 590,00 perché alcuni tifosi al seguito del sodalizio ospite spintonavano ripetutamente il primo arbitro a fine gara, mentre questi si accingeva a raggiungere lo spogliatoio, proferendo altresì al suo indirizzo alcune frasi minacciose;*
- *Sospensione da ogni attività federale da giorno 19/01/2024 a giorno 18/04/2024 al dirigente Domenico Arena perché a gara terminata, unitamente ad alcuni sostenitori al seguito, riconosciuto dagli arbitri, spintonava più volte il primo arbitro mentre questi si accingeva a raggiungere lo spogliatoio, aggiungendo espressioni minacciose nei confronti dello stesso direttore di gara;*
- *Multa di € 150,00 per la sanzione della sospensione comminata ad un proprio dirigente;*





- Diffida al fisioterapista Fabio Lo Monaco perché al termine della gara rivolgeva un'espressione irrispettosa all'indirizzo del primo arbitro.

* * *

1) Per quanto concerne il richiamo comminato per assenza del primo allenatore in panchina, occorre preliminarmente rilevare che l'esame del referto arbitrale riporta la presenza della prima allenatrice, Sig.ra Troiano Linda e la relativa sottoscrizione della stessa; nel rapporto arbitrale viene, invece, erroneamente indicata l'assenza di quest'ultima e la presenza dell'allenatore in seconda.

Tale circostanza risulta per tabulas: trattasi di un evidente errore materiale in cui è incorso il primo arbitro, dettato magari dalla concitazione degli eventi verificatisi nel finale di gara, ma che deve, comunque, condurre all'annullamento della sanzione ingiustamente irrogata.

2) Riguardo, invece, alla multa di € 590,00 e di € 150,00 ed al periodo di sospensione da ogni attività federale irrogate, rispettivamente, al sodalizio ed al Dirigente Sig. Arena Domenico, occorre precisare quanto segue.

L'esame delle riprese video, versate in atti, tra l'altro una priva di audio, non forniscono elementi decisivi di supporto alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze evidenziati dalla società reclamante nel proprio atto di interpello: la zona relativa agli spogliatoi, infatti, non è rappresentata con il necessario nitore ed ingrandimento, per cui non si può avere reale contezza di quanto accaduto.

Ai sensi dell'art. 2697 Cod. Civ. l'onere di provare un fatto ricade, però, su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi: "onus probandi incumbit ei qui dicit" e, quindi, chi vuol far valere in giudizio un diritto deve, quindi, dimostrare i fatti costitutivi che ne hanno determinato l'origine.

Il principio dell'onere della prova prescinde dal grado di intrinseca attendibilità delle affermazioni che una parte faccia a proprio favore, cosicché occorre necessariamente che la verifica dei fatti posti a fondamento della domanda passi attraverso il vaglio di elementi diversi dalla mera affermazione che di essi faccia la parte a proprio vantaggio (Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 29063 del 6 Ottobre 2022).

Nessun'altra prova, documentale e/o testimoniale, è stata, però, depositata e/o richiesta dalla reclamante, né con il reclamo, né in sede di udienza: la ricorrente si è soltanto limitata ad esporre una versione dei fatti divergente dalla ricostruzione effettuata dal primo arbitro nel proprio rapporto, venendo meno al proprio onus probandi.

Tuttavia, gli eventi e le frasi descritti dal primo arbitro nel proprio rapporto non paiono meritevoli dell'entità delle sanzioni al riguardo inflitte, che, in osservanza del principio di gradualità della pena e dei precedenti giurisprudenziali in materia, questa Corte ritiene debbano essere ridotte ad equità,





nella misura che verrà indicata nel dispositivo.

3) L'aver tacciato il Direttore di gara di incompetenza non può, infine, costituire un contegno inequivocabilmente lesivo del prestigio e della dignità personale del destinatario, tale da giustificare la sanzione inflitta al fisioterapista, Sig. Lomonaco Fabio.

Ad avviso di questa Corte si tratta di un'espressione del diritto di critica caratterizzata da moderazione e da continenza, avvenuta a seguito di una sconfitta e dettata dalla tensione derivante dall'agone sportivo: la diffida inflitta al Sig. Lomonaco Fabio deve, pertanto, essere annullata.

In considerazione di ciò è necessario, in parte, annullare ed, in parte, rimodulare l'entità delle sanzioni comminate dal Giudice di prime cure.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello, in parziale accoglimento del reclamo proposto ed a parziale modifica del C.U. del GSN n. 13 del 18 Gennaio 2024, così dispone:

- a) annulla la sanzione del richiamo per assenza del primo allenatore in panchina;
- b) riduce ad € 300,00 la sanzione inflitta per il comportamento del pubblico;
- c) riduce la sospensione da ogni attività federale, comminata al dirigente Domenico Arena, sino al giorno 18/02/2024;
- d) riduce ad € 50,00 la sanzione comminata al sodalizio reclamante a seguito di quella comminata al proprio dirigente;
- e) annulla la diffida al fisioterapista Fabio Lo Monaco.

.....

Il Presidente
Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 29 Gennaio 2024

